

Ordinanza sulle foreste (OFo)

del 30 novembre 1992 (Stato 1° ottobre 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 49 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sulle foreste (LFo) e l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente, *ordina:*

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 Foresta
(art. 2 cpv. 4³)

¹ I Cantoni stabiliscono, entro i limiti seguenti, i valori per cui una superficie coperta da alberi è considerata foresta:

- a. superficie, incluso un margine idoneo: 200–800 m² 4;
- b. larghezza, incluso un margine idoneo: 10–12 metri;
- c. età del popolamento in caso di estensione boschiva spontanea: 10–20 anni.

² Il popolamento che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua età.

Art. 2 Pascoli alberati
(art. 2 cpv. 2)

I pascoli alberati sono superfici che servono all'allevamento di bestiame nonché alla selvicoltura sulle quali si alternano, in guisa di mosaico, estensioni boschive e pascoli aperti.

Art. 3 Impianti di sbarramento e terreni antistanti
(art. 2 cpv. 3)

¹ Gli impianti di sbarramento sono costruzioni che, impedendo all'acqua di scorrere in via naturale, formano l'accumulamento.

RU 1992 2538

¹ RS 921.0

² RS 814.01

³ Le indicazioni che seguono i tit. dei cap. e degli art. si riferiscono agli art. corrispondenti della legge sulle foreste.

⁴ RU 1993 706

² Per terreno immediatamente antistante ad un impianto di sbarramento si intende il terreno che confina a valle con l'impianto. Esso comprende in genere una striscia larga 10 metri.

Capitolo 2: Protezione delle foreste da interventi nocivi

Sezione 1: Dissodamento

Art. 4 Definizione

(art. 4 e 12)

Non si considera dissodamento:

- a. l'impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;
- b. l'attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all'articolo 17 della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio (LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.

Art. 5⁶ Autorizzazione di dissodamento, deposito pubblico

¹ La domanda di dissodamento si presenta all'autorità direttiva della Confederazione per le opere che competono alla Confederazione, e all'autorità responsabile in base al diritto cantonale per le opere che competono ai Cantoni.

² L'autorità pubblica la domanda ed espone gli atti per la consultazione.

³ L'Ufficio federale dell'ambiente⁷ (Ufficio federale) emana direttive concernenti il contenuto di una domanda di dissodamento.

Art. 6⁸ Collaborazione tra l'Ufficio federale e i Cantoni

¹ Se la Confederazione è competente per autorizzare il dissodamento, la collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo. I Cantoni sostengono le autorità federali nell'accertamento dei fatti.

² Per il calcolo della superficie di dissodamento, determinante per l'obbligo di consultare l'Ufficio federale (art. 6 cpv. 2 LFo), si sommano tutti i dissodamenti:

- a. chiesti nella domanda di dissodamento;

⁵ RS 700

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

- b. eseguiti per la stessa opera durante i 15 anni precedenti la domanda, o che possono essere ancora eseguiti.

Art. 7 Decisione di dissodamento

¹ La decisione di dissodamento si pronuncia su:

- a. le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate;
- b. il tipo e l'estensione dei provvedimenti compensativi e i fondi interessati da tali provvedimenti, con indicazione delle loro coordinate;
- c. i termini di validità dell'autorizzazione di dissodamento e i termini per l'adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi;
- d. le opposizioni non regolate;
- e. altre eventuali condizioni ed oneri.

² L'Ufficio federale tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari.⁹

Art. 8 Compenso in natura

(art. 7 cpv. 1 e art. 8)

¹ Il compenso in natura è fornito con la costituzione di una superficie forestale delle stesse dimensioni della superficie dissodata, in un luogo che presenta condizioni simili dal profilo qualitativo.

² Il compenso in natura comprende il terreno occorrente, la messa a dimora di piante come pure tutte le misure necessarie alla garanzia durevole della superficie di compenso.

³ Le estensioni boschive spontanee e le superfici rimboschite volontariamente che non costituiscono ancora foresta possono essere riconosciute quale compenso in natura.

Art. 9 Aree privilegiate, zone di pregio particolare

(art. 7 cpv. 2)

¹ Le aree agricole privilegiate sono superfici d'avvicendamento delle colture e superfici agricole di valore equivalente.

² Sono di pregio ecologico particolare segnatamente:

- a. i biotopi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1^{bis} della legge federale del 1° luglio 1966¹⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

⁹ Introdotta dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

¹⁰ RS 451

- b. i territori delimitati come zone naturali protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.
- ³ Sono di pregio paesistico particolare segnatamente:
- a. gli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'ordinanza del 10 agosto 1977¹¹ riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP);
- b. le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 24^{sexies} capoverso 5 della Costituzione federale¹²;
- c. i territori delimitati come zone protette ai sensi dell'articolo 17 LPT.

Art. 10 Tassa di compensazione
(art. 8)

¹ Se nella decisione di dissodamento si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura nella medesima regione, i Cantoni riscuotono una tassa di compensazione.

² La tassa di compensazione corrisponde alla differenza fra il costo del compenso in natura nella medesima regione e quello degli altri provvedimenti compensativi.

Art. 11 Menzione nel registro fondiario e comunicazione¹³

¹ L'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

² I Cantoni sorvegliano tutti i provvedimenti compensativi e ne comunicano la realizzazione all'Ufficio federale.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale

(art. 10 cpv. 1)

Art. 12

¹ La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate.

² La decisione di accertamento indica in un piano l'ubicazione e l'estensione della foresta come pure l'ubicazione dei fondi interessati.

¹¹ RS 451.11

¹² [CS 1 3; RU 1988 352]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 147 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

¹³ RU 1993 706

Sezione 3: Circolazione di veicoli a motore

(art. 15 cpv. 1)

Art. 13

¹ I veicoli a motore possono circolare su strade forestali a scopo di:

- a. salvataggio;
- b. controlli di polizia;
- c. esercitazioni militari;
- d. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- e.¹⁴ manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

² I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso 1.

³ Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Sezione 4: Edifici ed impianti in foresta

(art. 11 cpv. 1 e 16)

Art. 14

¹ Prima di rilasciare autorizzazioni edilizie per edifici o impianti forestali in foresta, ai sensi dell'articolo 22 LPT, dev'essere sentita l'autorità forestale cantonale competente.

² Le autorizzazioni eccezionali per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali in foresta ai sensi dell'articolo 24 LPT possono essere rilasciate solo d'intesa con l'autorità forestale cantonale competente.

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 15 Documenti di base

¹ I Cantoni elaborano i documenti di base per la protezione dalle catastrofi naturali, segnatamente i catasti e le carte dei pericoli.

² Nell'elaborazione dei documenti di base, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 61 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

³ I Cantoni tengono conto dei documenti di base in ogni attività d'incidenza territoriale, segnatamente nella pianificazione direttrice e d'utilizzazione.

⁴ Su richiesta, i Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.¹⁵

Art. 16 Servizi di preallarme

¹ Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni istituiscono servizi di preallarme. Essi provvedono all'allestimento e alla gestione delle pertinenti stazioni di misurazione e sistemi d'informazione.

² Nell'istituzione e nella gestione dei servizi di preallarme, i Cantoni tengono conto dei lavori svolti dai servizi specializzati della Confederazione e delle loro direttive tecniche.

³ I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d'informazione siano messi a disposizione dell'Ufficio federale, se quest'ultimo li richiede, e resi accessibili al pubblico in forma adeguata.¹⁶

Art. 17 Premunizione di zone soggette a catastrofi naturali

(art. 19)

¹ La premunizione di zone soggette a catastrofi naturali comprende:

- a. provvedimenti selvicolturali;
- b. provvedimenti edilizi per impedire danni causati da valanghe e, eccezionalmente, l'istallazione d'impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
- c. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (sistemazione idraulico-forestale);
- d. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione;
- e. opere contro la caduta di pietre o massi, incluse le opere di contenimento ed eccezionalmente il brillamento preventivo di materiale pericolante;
- f. spostamento d'edifici ed impianti minacciati in luoghi sicuri.

² I lavori vanno combinati possibilmente con provvedimenti selvicolturali e di bio-ingegneria.

³ I Cantoni provvedono ad assicurare una pianificazione integrale che tenga conto segnatamente degli interessi di gestione della foresta, di protezione della natura e del

¹⁵ Introdotta dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823). Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620).

¹⁶ Introdotta dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (RU 2007 5823). Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620).

paesaggio, della sistemazione dei corsi d'acqua, dell'agricoltura e della pianificazione del territorio.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta

Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 18 Pianificazione forestale (art. 20 cpv. 2)

¹ I Cantoni emanano prescrizioni per la pianificazione della gestione forestale. Esse definiscono segnatamente:

- a. i tipi di piani e il loro contenuto;
- b. i responsabili della pianificazione;
- c. gli obiettivi della pianificazione;
- d. le modalità per il conseguimento e l'utilizzazione delle basi di pianificazione;
- e. la procedura di pianificazione e di controllo;
- f. il riesame periodico dei piani.

² Nei documenti di pianificazione forestale si registrano almeno le condizioni stazionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione.

³ Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale, i Cantoni provvedono affinché la popolazione:

- a. sia informata sugli scopi e sul decorso della pianificazione;
- b. possa partecipare adeguatamente;
- c. possa prenderne visione.

Art. 19 Provvedimenti selvicolturali (art. 20)

¹ Sono provvedimenti selvicolturali tutti gli interventi di cura che contribuiscono a conservare o a ripristinare la continuità e la qualità del popolamento.

² I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

- a. la cura del novelletto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti stabili;
- b. i provvedimenti specifici alla cura del novellame nella foresta giardinata e nelle altre foreste a più strati, nella foresta cedua composta o semplice come pure nel margine stratificato della foresta;
- c. i provvedimenti di protezione contro i danni causati dalla selvaggina;
- d. la costruzione di sentieri nelle zone di difficile accesso.

³ Sono provvedimenti di dirado e di ringiovanimento:

- a. la ripulitura della tagliata e la creazione di un nuovo soprassuolo nonché i provvedimenti collaterali necessari;
- b. l'utilizzazione del legname e l'esbosco.

⁴ Le cure minime per mantenere la funzione protettiva consistono in misure che si limitano ad assicurare durevolmente la continuità del popolamento; il legname viene lasciato o usato sul posto se ciò non arreca pericolo.

Art. 20 Taglio raso
(art. 22)

¹ Per taglio raso si intende lo sgombero completo o quasi di un popolamento, in conseguenza del quale si instaurano sulla superficie tagliata condizioni ecologiche simili a quelle dei terreni aperti, o si causano considerevoli effetti nocivi per la stazione o i popolamenti vicini.

² Non è taglio raso il solo sgombero del vecchio popolamento in seguito ad una ringiovanimento sufficiente e consolidato.

Sezione 2: Materiale di riproduzione forestale

Art. 21 Produzione e utilizzazione
(art. 24)

¹ I Cantoni provvedono all'approvvigionamento con materiale di riproduzione forestale appropriato.

² L'autorità forestale cantonale competente seleziona i popolamenti forestali da cui può essere ricavato materiale di riproduzione forestale. Essa annuncia all'Ufficio federale i popolamenti di raccolta.

³ L'autorità forestale cantonale competente controlla la produzione a fini commerciali di sementi e parti di piante e rilascia certificati di provenienza.

⁴ A scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata.

⁵ L'Ufficio federale consiglia i Cantoni in merito:

- a. alla produzione, all'approvvigionamento e all'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale;
- b. alla garanzia della molteplicità genetica;

⁶ L'Ufficio federale tiene un catasto dei popolamenti di raccolta ed un catasto delle riserve genetiche.

Art. 22 Importazione e esportazione

(art. 24)

¹ L'importazione di materiale di riproduzione forestale soggiace all'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. il materiale di riproduzione forestale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata da certificato ufficiale; o
- b. l'importatore dichiara per scritto che il materiale di riproduzione forestale è utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

^{2bis} Per l'autorizzazione dell'importazione di materiale di riproduzione forestale geneticamente modificato si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 10 settembre 2008¹⁷ sull'emissione deliberata nell'ambiente; in questi casi sono tenute in considerazione pure le disposizioni della presente ordinanza.¹⁸

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)¹⁹ emana disposizioni concernenti la stesura di documenti d'esportazione di materiale di riproduzione forestale.

Art. 23 Gestione aziendale

(art. 24)

¹ Gli essiccatoi forestali pubblici e privati, i vivai forestali e le aziende commerciali hanno l'obbligo di tenere un registro concernente la provenienza, la lavorazione, la riproduzione, la consegna e le scorte di materiale di riproduzione forestale.

² Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture essi informano gli acquirenti di materiale di riproduzione forestale in merito alla categoria e alla provenienza dello stesso.

³ L'Ufficio federale controlla la gestione aziendale. Può avvalersi della collaborazione dei Cantoni.

Art. 24 Disposizioni tecniche

¹ Il Dipartimento emana un'ordinanza concernente l'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

² Esso può prevedere la possibilità di importare e di utilizzare a fini scientifici materiale di riproduzione forestale le cui idoneità e provenienza non sono comprovate.

¹⁷ RS **814.911**

¹⁸ Introdotto dall'art. 51 n. 3 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali (RS **916.20**). Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS **814.911**).

¹⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

Sezione 3: Impiego di Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 25²⁰

L'impiego eccezionale di sostanze pericolose per l'ambiente nelle foreste è retto dall'ordinanza del 18 maggio 2005²¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 26 e 27²²

Sezione 4: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 28 Prevenzione dei danni alla foresta

(art. 26 e 27 cpv. 1)

I Cantoni adottano segnatamente i seguenti provvedimenti contro le cause di danni che possono compromettere la conservazione della foresta (danni alla foresta):

- a. costruzione di impianti tecnici permanenti per la prevenzione di incendi;
- b. acquisto, esercizio, controllo e manutenzione di strumenti e installazioni, quali trappole per bostrici ed alberi-esca, per combattere gli organismi nocivi;
- c. la ripulitura della tagliata, compresa la distruzione del materiale sgomberato, quando vi è pericolo di propagazione di parassiti o malattie;
- d. riduzione del carico fisico sul suolo.

Art. 29 Riparazione dei danni alla foresta

(art. 26 e 27 cpv. 1)

I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con:

- a. il riassetto e, se necessario l'esbosco di alberi danneggiati;
- b.²³ lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti fitosanitari ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005²⁴ sui prodotti fitosanitari, qualora, in via d'eccezione, il legname non possa essere trasportato in posti appropriati;

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

²¹ RS 814.81

²² Abrogati dal n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

²³ Nuovo testo giusta il n. II 21 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

²⁴ RS 916.161

- c. la ripulitura della tagliata, nonché l'utilizzazione e la distruzione della corteccia e dei rami, se esiste un rischio di propagazione di parassiti o di malattie;
- d. lo sgombero di popolamenti giovani danneggiati.

Art. 30 Coordinazione, informazione e consulenza

(art. 26 cpv. 3)

¹ L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei Cantoni per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta nei boschi di protezione e in caso di catastrofi forestali.²⁵

² L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie i seguenti compiti:

- a. organizza, insieme con i servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta²⁶;
- b. informa sulla comparsa di organismi o di altri fattori che possono nuocere alla foresta;
- c. presta consulenza ai servizi forestali cantonali in materia di protezione della foresta.

³ L'FNP collabora con il servizio fitosanitario federale.

⁴ Valgono inoltre le disposizioni dell'ordinanza del 28 febbraio 2001²⁷ sulla protezione dei vegetali.²⁸

Sezione 5: Danni causati dalla selvaggina

(art. 27 cpv. 2)

Art. 31

¹ Se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione.

² Il piano di prevenzione comprende provvedimenti per il miglioramento degli spazi vitali (cura dei biotopi), la protezione della selvaggina da molestie, l'abbattimento di capi di selvaggina dannosi, nonché il controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

³ Il piano di prevenzione costituisce parte integrante della pianificazione forestale.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 3447).

²⁶ RU **1993** 706

²⁷ RS **916.20**

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 51 n. 3 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RS **916.20**).

Capitolo 5: Formazione e documenti di base²⁹

Sezione 1: Formazione di base e perfezionamento

Art. 32 Ingegneri forestali

(art. 29 cpv. 2)

¹ I Politecnici federali offrono agli ingegneri forestali programmi di studio successivi alla formazione di base, coronati da diploma (perfezionamento).

² L'Ufficio federale, in collaborazione con i Politecnici federali, i Cantoni e le organizzazioni, istituzioni e associazioni professionali forestali, provvede al mantenimento delle conoscenze ed attitudini acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovamenti teorici e pratici (perfezionamento professionale).

Art. 33³⁰ Personale forestale

(art. 29 cpv. 4 e 51 cpv. 2)

¹ I Cantoni curano:

- a. la formazione professionale superiore dei forestali e gestiscono le scuole specializzate superiori necessarie a tale scopo;
- b. la formazione professionale continua del personale forestale in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro.

² Prima dell'emanazione o dell'approvazione di prescrizioni sulla formazione dei forestali ai sensi degli articoli 19 capoverso 1, 28 capoverso 2 e 29 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002³¹ sulla formazione professionale è consultato l'Ufficio federale.

Art. 34 Operai forestali

(art. 30)

¹ I Cantoni organizzano in collaborazione con le organizzazioni agricole e forestali corsi tecnici e speciali per la mano d'opera forestale non qualificata e gli agricoltori.

² I corsi vertono segnatamente su questioni concernenti la sicurezza sul lavoro.

Art. 35 Coordinazione e documentazione

(art. 29 cpv. 1)

¹ Il Dipartimento istituisce una commissione incaricata di studiare le questioni concernenti la formazione professionale forestale e di consigliare l'Ufficio federale in tale ambito. Il Dipartimento emana il regolamento della commissione.

² L'Ufficio federale gestisce un servizio centrale di coordinazione e documentazione per la formazione forestale.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS **510.620**).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. all'O del 19 nov. 2003 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **412.101**).

³¹ RS **412.10**

Sezione 2: Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico

Art. 36³² Condizioni
(art. 29 cpv. 3, 51 cpv. 2)

Può essere nominato a capo di un Ufficio di circondario forestale o a un'altra funzione superiore del servizio forestale della Confederazione o di un Cantone chi:

- a. è titolare di un diploma nel settore forestale, rilasciato da una scuola universitaria svizzera, o di un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente;
- b. ha svolto una pratica forestale.

Art. 37 Pratica forestale

¹ Il Dipartimento istituisce una commissione che provvede all'organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.

² Esso emana un regolamento concernente:

- a. l'ammissione alla pratica forestale, la sua organizzazione e la sua durata, i suoi scopi ed i requisiti per l'ottenimento del certificato di pratica;
- b. la composizione e i compiti della commissione;
- c. la formazione e i compiti del corpo insegnante.

³ I Cantoni mettono a disposizione il numero necessario di posti di pratica e provvedono affinché i praticanti siano indennizzati adeguatamente.

Sezione 3:³³ Rilevamenti

Art. 37a
(art. 33 e 34)

¹ L'Ufficio federale è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

² In collaborazione con l'FNP, rileva:

- a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti l'ubicazione, le funzioni e lo stato delle foreste;
- b. nell'ambito di un programma di ricerca a lungo termine, il deterioramento degli ecosistemi forestali.

³ Informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 2006 (RU **2006** 3865).

³³ Introdotta dal n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS **510.620**).

Capitolo 6:³⁴**Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità****Sezione 1: Disposizione generale**

(art. 35)

Art. 38

Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se:

- a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale;
- b. i provvedimenti sono necessari e appropriati;
- c. i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- d. le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte;
- e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito;
- f. la manutenzione successiva è garantita.

Sezione 2: Provvedimenti**Art. 39** Protezione da catastrofi naturali

(art. 36)

¹ Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l'allestimento dei documenti di base sui pericoli sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato e stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione.

² Le indennità per progetti onerosi il cui costo è superiore a un milione di franchi sono accordate nel singolo caso. L'entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'attuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione.

³ Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
- b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 40 Bosco di protezione

(art. 37)

¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare;
- c. all'entità e alla pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione;
- d. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

Art. 41 Diversità biologica nella foresta

(art. 38 cpv. 1 lett. a–d)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

- a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare;
- b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare;
- c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare da margini forestali che servono per l'interconnessione;
- d. all'entità e alla qualità dei provvedimenti di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
- e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;
- f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue composte e semplici e le selve;
- g. alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a e c-f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate.

⁴ Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

Art. 42 Produzione di materiale di riproduzione forestale

(art. 38 cpv. 1 lett. e)

¹ Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 e il 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

² L'aiuto finanziario è accordato per:

- a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi;
- b. l'acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla produzione e al trattamento di sementi;
- c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all'approvvigionamento di sementi controllate.

³ L'aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 43 Economia forestale

(art. 38a)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:

- a. per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all'estensione della superficie forestale cantonale;
- b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale: in base alla portata dell'utilizzazione e dello smistamento del legname che le aziende prevedono di effettuare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione o raggruppamenti aziendali;
- c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assorbire;
- d. in base alla qualità della fornitura della prestazione.

² L'ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato.

³ Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale sono accordati soltanto se:

- a. esiste un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente;
- b. è utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e
- c. è tenuta una contabilità commerciale.

Art. 44 Promovimento della formazione professionale

(art. 39)

¹ Per la formazione e l'indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica forestale secondo l'articolo 37, nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

² A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sotto forma di importi forfettari pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi.

³ Per l'allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

⁴ Per i corsi, il materiale di corso e l'impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

Art. 45 Ricerca e sviluppo

(art. 31)

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante.

² Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell'importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di codecisione in seno alle stesse.

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali**Art. 46** Domanda

¹ Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all'Ufficio federale.

² La domanda contiene informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;

- b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia dei provvedimenti.

³ In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 47 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

⁴ L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 48 Pagamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

Art. 49 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego dei sussidi globali.

² L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi versati.

Art. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990³⁵ sui sussidi (LSu).

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 51 Domande

¹ Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all'Ufficio federale, tutte le altre al Cantone.

² Il Cantone esamina le domande presentategli e le trasmette all'Ufficio federale corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale.

³ L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 52 Concessione e pagamento dei sussidi

¹ L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il beneficiario del sussidio.

² L'Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo

¹ Se, nonostante un'intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari assegnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti.

² Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu³⁶.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato.

³⁵ RS 616.1

³⁶ RS 616.1

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.

Art. 54 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 49.

Art. 55 a 59

Abrogati

Capitolo 7: Crediti d'investimento

Art. 60 Condizioni

¹ Crediti d'investimento sono concessi se:

- a. l'investimento è necessario e idoneo alla protezione da catastrofi naturali o alla cura e all'utilizzazione della foresta; e
- b. la situazione finanziaria del richiedente lo esige.

² L'onere totale che ne deriva dev'essere sopportabile per il richiedente.

³ Il richiedente deve esaurire le proprie capacità finanziarie e avvalersi delle prestazioni ricevute da terzi.

⁴ I crediti d'investimento non devono essere cumulati con crediti secondo la legge federale del 23 marzo 1962³⁷ sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola o secondo la legge federale del 28 giugno 1974³⁸ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

⁵ I Cantoni non ricevono alcun credito per i propri investimenti.

⁶ ...³⁹

Art. 61 Crediti federali

¹ L'Ufficio federale concede mutui globali al Cantone per il versamento di crediti d'investimento. Tali mutui sono senza interessi e limitati alla durata di 20 anni.

² Il Cantone notifica annualmente all'Ufficio federale le proprie occorrenze per l'anno successivo.

³⁷ [RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249 n. I 961, 1991 362 n. II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104, RU 1998 3033 all. lett. f]

³⁸ [RU 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 all. n. 24, 1992 288 all. n. 43.

RU 1997 2995 art. 25]. Vedi ora: la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0)
³⁹ Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.⁴⁰

Art. 62 Domande
(art. 40 cpv. 3)

¹ Le domande di crediti d'investimento sono presentate al Cantone.

² Alla domanda si allegano:

- a. il piano generale di gestione;
- b. il conto di gestione;
- c. la ricapitolazione della situazione finanziaria del richiedente.

³ Le imprese che curano o utilizzano le foreste a titolo professionale e in qualità di mandatari allegano alla loro domanda il bilancio e il conto economico dei due ultimi anni.

Art. 63 Importo dei crediti ed interessi
(art. 40 cpv. 1)

¹ I crediti d'investimento sono concessi:

- a. come crediti di costruzione sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi di costruzione;
- b.⁴¹ per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli articoli 39, 40 e 43.
- c. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzi forestali, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi;
- d. per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale, sino a concorrenza dell'80 per cento dei costi.

² I crediti d'investimento sono concessi generalmente senza interesse. Tuttavia, qualora l'onere totale del richiedente lo consenta, si stabilisce un tasso d'interesse idoneo.

³ Non si concedono mutui inferiori a franchi 10.000.–.

Art. 64 Durata, rimborso e domanda di restituzione
(art. 40)

¹ I crediti d'investimento sono concessi per una durata massima di 20 anni.

² Le rate d'ammortamento sono stabilite secondo il genere di provvedimenti e in considerazione delle possibilità economiche del beneficiario del credito.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

³ Il rimborso inizia:

- a. un anno dopo la fine del progetto per gli investimenti ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prima rata di credito;
- b. nell'anno civile successivo a quello del versamento, per gli altri investimenti.

⁴ Il debitore può, in ogni tempo e senza previa disdetta, rimborsare il mutuo parzialmente o interamente.

⁵ ...⁴²

⁶ Il rimborso di crediti o rate d'ammortamento esigibili sono addebitati di un interesse moratorio del 5 per cento.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 65 Esecuzione da parte della Confederazione

(art. 49)

¹ Il Dipartimento è autorizzato a svolgere autonomamente le pratiche concernenti l'esecuzione della LFo.

² Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 49 capoverso 2 LFo; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.⁴³

Art. 66 Esecuzione da parte dei Cantoni

(art. 50)

¹ I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione della LFo e della presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

² Essi comunicano all'Ufficio federale le disposizioni e le decisioni in merito ai disordinamenti.⁴⁴

⁴² Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁴³ Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁴⁴ Introdotto dal n. II 17 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Art. 66a⁴⁵ Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato I dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁴⁶ sulla geoinformazione.

Sezione 2: Diritto previgente; abrogazione e modificazione**Art. 67** Abrogazioni

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 1° ottobre 1965⁴⁷ concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;
- b. l'ordinanza del 23 maggio 1973⁴⁸ concernente l'eleggibilità dei funzionari forestali superiori;
- c. l'ordinanza del 28 novembre 1988⁴⁹ sui provvedimenti straordinari per la conservazione della foresta;
- d. gli articoli 2–5 dell'ordinanza del 16 ottobre 1956⁵⁰ sulla protezione delle foreste;
- e. il decreto del Consiglio federale del 16 ottobre 1956⁵¹ concernente la provenienza e l'utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali;
- f. l'ordinanza del 22 giugno 1970⁵² sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna.

Art. 68 Modificazioni

1. L'ordinanza del 28 marzo 1990⁵³ sulla delega di competenze è modificata come segue:

Art. 5 lett. a

Abrogata

⁴⁵ Introdotto dal n. 13 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS **510.620**).

⁴⁶ RS **510.620**

⁴⁷ [RU **1965** 862, **1971** 1192, **1977** n. I 18.1, **1985** 670 n. I 3, 685 n. I 6, 2022]

⁴⁸ [RU **1973** 964, **1987** 608 art. 16 cpv. 1 lett. e]

⁴⁹ [RU **1988** 2057, **1990** 874 n. I, II]

⁵⁰ [RU **1956** 1317, **1959** 1680, **1977** 2325 n. I 19, **1986** 1254 art. 70 n. 3, **1987** 2538,

1989 1124 art. 2 n. 2, **1992** 1749 n. II 4. RU **1993** 104 art. 42 lett. a]

⁵¹ [RU **1956** 1325, **1959** 1682, **1975** 402 n. I 15, **1987** 2538]

⁵² [RU **1970** 764, **1978** 1819]

⁵³ [RU **1990** 606, **1996** 2239, **1998** 660, **1999** 913 2179 art. 17 cpv. 3, **2000** 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2. RU **2001** 267 art. 32 lett. c]

2. L'ordinanza del 1° novembre 1989⁵⁴ sulla comunicazione è modificata come segue:

Art. 3 n. 24

...

3. L'ordinanza del 19 ottobre 1988⁵⁵ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 1 lett. a

...

4. L'ordinanza sulle sostanze del 9 giugno 1986⁵⁶ è modificata come segue:

Allegato 4.3, cifra 3 cpv. 3

...

Allegato 4.5, cifra 33 cpv. 3

...

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 69

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993, ad eccezione degli articoli 60 a 64 e 67 lettera f.

² Gli articoli 60 a 64 e 67 lettera f entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Disposizione finale della modifica del 2 febbraio 2000⁵⁷

Le domande di dissodamento per le opere di competenza cantonale, pendenti il 1° gennaio 2000, sono giudicate in base al diritto previgente.

⁵⁴ [RU 1989 2328, 1990 574 art. 5 cpv. 2, 1992 23 art. 16, 1993 2045 art. 9]

⁵⁵ RS 814.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁵⁶ [RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 n. 2 4425 all. 1 n. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 all. 5 n. 3, 1999 39 1362 2045 all. 2 n. 3, 2000 703 II 9 1949 art. 22 cpv. 2, 2001 522 all. n. 2 1758 3294 II 6, 2003 940 1345 5421 II 2, 2004 3209 4037 I 7. RU 2005 2695 I 1].

⁵⁷ RU 2000 703

*Allegato*⁵⁸

⁵⁸ Abrogato dal n. I 21 dell'O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

